

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 18 ottobre 2023.

Fondo sanitario nazionale 2022 - Riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza - articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Delibera n. 28/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma 496 dell'art. 1, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato;

Vista la delibera CIPESS 8 febbraio 2023, n. 4, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 che, alla lettera *b*), punto 4 del deliberato, vincola la somma di 20 milioni di euro in favore delle regioni e province autonome per il finanziamento delle prestazioni erogate dagli IRCCS;



Considerato che la proposta di ripartizione tra le regioni della somma di 20 milioni di euro viene effettuata in proporzione alla valorizzazione, desumibile dall'ultima compensazione tra le regioni, della totalità delle prestazioni di ricovero, erogate nel 2021 quale ultimo anno di riferimento disponibile, in favore dei pazienti residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, dai singoli IRCCS pubblici e privati accreditati, che insistono sul territorio delle stesse regioni e che risultino assegnatarie di *budget* nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del citato decreto legislativo, n. 502 del 1992;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana partecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 13422 del 1° agosto 2023, concernente il riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della citata legge n. 178 del 2020;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 26 luglio 2023 (rep. atti n. 170/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del CIPESS;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

La somma complessiva di euro 20 milioni prevista dal comma 496, dell'art. 1, della legge n. 178 del 2020, citata in premessa, finalizzata al finanziamento, per l'anno 2022, delle attività svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, è ripartita tra le regioni ordinarie e la Regione Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.


Le risorse ripartite, di cui all'allegata tabella, potranno essere utilizzate dalle regioni su cui insistono gli IRCCS, previa sottoscrizione dei previsti accordi contrattuali, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo citato in premessa n. 502 del 1992, tra la regione stessa e l'Istituto interessato, sulla base della programmazione sanitaria regionale e dei dati di produzione dei singoli Istituti. Le risorse potranno essere erogate agli IRCCS a seguito di verifica da parte della regione stessa della produzione effettivamente erogata e successivamente ai controlli di appropriatezza. Eventuali differenziali positivi restano nella disponibilità del bilancio sanitario regionale.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1474



ALLEGATO

FSN 2022 - Riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza (Art. 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

REGIONI	(unità di euro)*						
	Produzione pubblica**	Produzione privato***	Produzione totale	Riparto	Compartecipazione Regione Siciliana (49,11%)	Riparto comparsipazio ne Regione Siciliana	Riparto totale
	a	b	c = (a + b)	d	e	f	g = (d - e + f)
PIEMONTE	0	16.853.453	16.853.453	521.564		1.509	523.073
LOMBARDIA	58.249.094	246.171.393	304.420.487	9.420.907		27.250	9.448.157
VENETO ****	2.393.319	30.454.451	32.847.770	1.016.541		2.940	1.019.481
LIGURIA	39.235.646	0	39.235.646	1.214.226		3.512	1.217.738
EMILIA ROMAGNA	89.610.587	2.831.782	92.442.369	2.860.816		8.275	2.869.091
TOSCANA	0	3.959.960	3.959.960	122.549		354	122.903
MARCHE	933.525	0	933.525	28.890		84	28.973
LAZIO ****	7.058.143	76.931.441	83.989.584	2.599.227		7.518	2.606.746
MOLISE	0	34.529.891	34.529.891	1.068.597		3.091	1.071.688
CAMPANIA	2.728.762	723.559	3.452.321	106.839		309	107.148
PUGLIA	1.212.275	22.915.744	24.128.019	746.690		2.160	748.850
BASILICATA	5.688.648	0	5.688.648	176.047		509	176.556
CALABRIA	0	0	0	0		0	0
SICILIA (*****)	1.117.405	2.666.719	3.784.124	117.107	57.511		59.596
TOTALI	208.227.404	438.038.392	646.265.796	20.000.000	57.511	57.511	20.000.000

* Importi arrotondati all'unità di euro.

** Produzione comunicata dalle regioni.

*** Produzione da matrice di compensazione della mobilità sanitaria interregionale (matrice IRCCS privati).

**** Per la Regione Lazio e Veneto, la produzione delle strutture private (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria) è stata comunicata dalle regioni, non essendo presente l'informazione in matrice IRCCS privati.

***** Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge n. 296/2006. La Regione compartecipa per € 57.511.

